



**COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

**DECRETO**

N. 89

IN DATA 11/12/2020

**OGGETTO: Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise.**

Il Responsabile dell'istruttoria

Dott. Pasquale Pizzuto

Il Direttore del Servizio

Dott. Michele Colitti.

Il Direttore Generale per la Salute

Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta

Dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 89

IN DATA 11/12/2020

**OGGETTO** *Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise.*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

**PREMESSO** che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il Dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

**DATO ATTO** che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

**RICHIAMATO** l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

**VISTO** il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

**VISTA** la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: "Programma Operativo Straordinario della Regione Molise";

**DATO ATTO** che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

**ATTESO** che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

**ATTESO** che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "*Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*";

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

**VISTO** il D.Lgs 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";

**VISTA** la Direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, n. 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, che inserisce la Malattia di Aujeszky nella lista delle malattie infettive per le quali gli Stati Membri possono predisporre piani di risanamento/eradicazione e per i quali sono previsti cofinanziamenti comunitari;

**VISTI** i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi ai requisiti degli allevamenti per la produzione e commercializzazione degli alimenti;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

**VISTA** la Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008, n. 2008/185/CE, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

**VISTE** le Linee guida alla Decisione n. 2008/185/CE che forniscono le indicazioni per ottenere l'inserimento nella lista dei territori indenni da malattia di Aujeszky o che hanno un programma di controllo approvato;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Sanità 1° aprile 1997 recante "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina", come modificato dal D.M. 30/12/2010 e dal D.M. 04/08/2011;

**VISTO** il Decreto 30 dicembre 2010 "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Sanità del 29 luglio 1982 Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina;

**VISTO** il D. Lgs. n. 117/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3; Visto il D.Lgs. n. 200/2010 concernente "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

**VISTO** il D. Lgs. n.193/2006 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari;

**RILEVATO** che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario d'indennità per malattia di Aujeszky e che in caso di difficoltà da parte dell'Italia nell'ottenere analoga qualifica, il comparto produttivo suinicolo potrebbe subire significative penalizzazioni;

**ATTESO** che la normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni e che pertanto, in conformità a quanto da essa previsto, occorre prevedere un periodo di tempo adeguato che permetta alle aziende suinicole regionali di conseguire l'indennità nei confronti della malattia di Aujeszky, consentendo così di ottenere il riconoscimento comunitario;

**CONSIDERATA** la rilevanza che la Malattia di Aujeszky ha in campo zootecnico per quanto riguarda la movimentazione e la commercializzazione degli animali e dei prodotti dei Centri Genetici;

**CONSIDERATO** che il Piano di cui trattasi è giunto all'esito di un lavoro congiunto tra il competente Servizio della Direzione Generale Salute, il Servizio Veterinario ASREM e l'IZSAM, in attuazione del piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky

**RAVVISATA** pertanto l'esigenza di adottare un piano di controllo ed eradicazione della Malattia di Aujeszky dagli allevamenti suini della Regione Molise al fine di avviare un percorso di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE al fine dell'ottenimento della qualifica di indenne del territorio regionale;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

#### **DECRETA**

per le motivazioni in premessa riportate,

- di approvare l'Allegato A "Piano di controllo finalizzato all'eradicazione della Malattia di Aujeszky negli allevamenti suini della Regione Molise, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in capo al Servizio Sanitario Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti conseguenziali;
- di prendere atto che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018.

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 1 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito istituzionale e notificato ai competenti Dicasteri.

**IL COMMISSARIO ad ACTA**

**Dott. Angelo Giustini**



**REGIONE MOLISE**  
**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE**  
**Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare**

**PIANO DI CONTROLLO FINALIZZATO ALL'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NEGLI ALLEVAMENTI SUINI DELLA REGIONE MOLISE**

### 1. PREMESSA

La normativa comunitaria non consente la movimentazione di suini da territori con status sanitario inferiore verso territori indenni, determinando pesanti limitazioni alla commercializzazione degli animali vivi e dei loro prodotti con conseguenti gravi danni economici.

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto la qualifica sanitaria di indennità, le Regioni italiane del nord a prevalente vocazione suinicola, si sono da tempo attivate per ottenere analoga qualifica, onde evitare significative penalizzazioni economiche.

Per quanto sopra si rende necessario, al fine di tutelare le attività commerciali degli allevamenti regionali, attuare anche nella Regione Molise un percorso di eradicazione che, conformemente alla Decisione 2008/185/CE, permetta l'acquisizione di indennità del territorio regionale dalla malattia di Aujeszky.

Il Decreto Ministeriale 01/04/1997, modificato successivamente dai D.M. 30/12/2010 e D.M. 04/08/2011, ha disposto il piano nazionale di controllo della malattia. L'applicazione delle disposizioni previste dalle norme nazionali ha determinato una sensibile diminuzione della prevalenza annuale di aziende risultate positive agli accertamenti diagnostici, come viene evidenziato dalla Figura 1 e Tabella 1

Tabella 1

Anno	Tipologia allev.	N allev.	N capi*	N allev. Testati	N allev. pos.	% allev. Pos.	N capi testati	N capi pos.	% capi pos.
2015	RCA	164	3183	146	1	0.7%	1004	1	0.10%
	RCC	32	306	21	0	0	63	0	0
	ING***	239	16691	126	1	0.8%	6777	2	0.03%
	FAM	5091	2544	9	0	0	49	0	0
	CG,SS,ST**	8	0	7	1	14.3%	1235	1	0.08%
2016	RCA	165	2747	124	1	0.8%	856	1	0.1%
	RCC	38	424	18	1	5.6%	114	1	0.9%
	ING***	272	15417	108	0	0	6111	0	0
	FAM	5178	2561	5	0	0	13	0	0
	CG,SS,ST**	8	0	5	0	0	742	0	0
2017	RCA	148	2602	130	0	0	917	0	0
	RCC	32	339	14	0	0	50	0	0
	ING***	289	16262	78	1	1.3%	5774	1	0.02%
	FAM	5212	2597	0	0	0	0	0	0
	CG,SS,ST**	7	0	4	0	0	989	0	0

2018	RCA	132	2378	121	0	0	699	0	0
	RCC	20	300	17	0	0	67	0	0
	ING***	226	16370	74	1	1.3%	5774	1	0.02%
	FAM	4590	2565	0	0	0	0	0	0
	CG,SS,ST**	7	0	4	0	0	989	0	0
2019	RCA	105	2977	104	0	0	671	0	0
	RCC	27	433	21	0	0	139	0	0
	ING***	234	17281	69	0	0	4357	0	0
	FAM	4833	2503	0	0	0	0	0	0
	CG,SS,ST**	5	0	4	0	0	0	0	0


\*stima basata sulla capacità delle strutture;

\*\* Centri genetici, Stabulari, Stalle di sosta.

### \*\*\* Sottocategoria allevamenti da ingrasso

Anno	N. allevamenti suini da ingrasso con capacità $\geq 5$ e $\leq 30$
2015	152
2016	169
2017	177
2018	141
2019	127

**Figura 1:** Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Molise per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019



**Tabella 2:** Prevalenza grezza di aziende e capi positivi in Regione Molise per malattia di Aujeszky nel periodo 2015-2019

Anni	Aziende positive Aziende testate	Prevalenza grezza aziendale	Capi positivi Capi testati	Prevalenza grezza di capi
2015	3/308	0,97%	4/9126	0,04%
2016	2/257	0,78%	2/7837	0,03%
2017	1/218	0,46%	1/7730	0,03%
2018	1/214	0,47%	1/7500	0,01%
2019	0/189	0,0%	0/6205	0,0%

Nel periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2019 è stata eseguita la ricerca dell'agente eziologico da tonsille o polmone, su un totale di 20 cinghiali (tabella 3), tutti risultati negativi.

Tali controlli sono stati effettuati nell'ambito delle attività del piano di monitoraggio sanitario del cinghiale del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, finalizzate alla valutazione del rischio di trasmissione del virus responsabile della malattia di Aujeszky su cinghiali cacciati durante le stagioni venatorie 2015/2016. Negli anni 2018 e 2019 la ricerca dell'agente eziologico è stata effettuata su cinghiali rinvenuti morti.

**Tabella 3:** numero di cinghiali testati e positivi per malattia di Aujeszky in Regione Molise nel periodo 2015-2019

	anno	N. testati	N. positivi	N. dubbi
Cinghiali in Molise	2015	16	0	0
	2016	1	0	0
	2017	0	0	0
	2018	2	0	0
	2019	1	0	0

## 2. OBIETTIVI

Il presente piano è finalizzato all'eradicazione della malattia di Aujeszky (MA) dal territorio della Regione Molise e al conseguente riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 64/432/CEE quale territorio che applica un programma di eradicazione riconosciuto ai sensi della decisione 2008/185/CE.

Nello specifico, il programma prevede:

- ✚ la verifica e il monitoraggio della presenza e della circolazione del virus della MA negli allevamenti suini della Regione Molise;
- ✚ l'aumento della percentuale degli allevamenti in possesso della qualifica di indenne da MA, attraverso il risanamento delle aziende infette;

- ✚ protocolli operativi per l'assegnazione e il mantenimento della qualifica e per l'applicazione delle misure di biosicurezza.

### 3. DEFINIZIONI

**3.1** Ai fini dell'attuazione del programma valgono le definizioni di cui al D.M. 01/04/1997 e al D.L.vo 200/2010. In particolare:

**veterinario Azienda USL referente del programma:** veterinario dell'Azienda USL individuato dal Direttore del Servizio di Sanità Animale dell'Azienda USL, il cui nominativo deve essere comunicato al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione, cui compete di coordinare, monitorare, verificare l'attività di controllo nei confronti della MA e la corretta registrazione dei dati in BDN.

**veterinario responsabile del programma:** veterinario (libero professionista, compreso il veterinario aziendale), diverso dal Veterinario Ufficiale, formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità dell'applicazione nell'azienda di un programma di controllo della MA, con particolare riferimento al programma vaccinale, alle misure di biosicurezza (**allegato 6**) e, quando previsto, all'effettuazione degli accertamenti diagnostici. Il nominativo del veterinario responsabile deve essere comunicato, utilizzando il modello previsto (**allegato 1**), al Servizio Veterinario di Sanità Animale della Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) territorialmente competente. Sono esonerati dalla nomina del "**veterinario responsabile del programma**" gli allevamenti famigliari, qualora i suini introdotti abbiano eseguito almeno il secondo richiamo vaccinale.

**allevamento da riproduzione:** allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione interna all'allevamento stesso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da riproduzione:

a ciclo aperto (un allevamento in cui sono presenti riproduttori ed i suini nati vengono venduti per la riproduzione o per l'ingrasso ad altri allevamenti o al macello);

a ciclo chiuso (allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso che vengono destinati esclusivamente alla macellazione).

**allevamento da ingrasso:** allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, dallo svezzamento e/o magronaggio fino al finissaggio, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono diversi tipi di allevamento da ingrasso: ciclo completo (allevamento in cui sono allevati suini dallo svezzamento fino alla macellazione); svezzamento, magronaggio, finissaggio (allevamenti in cui sono allevati suini da ingrasso in determinate fase di accrescimento); ciclo continuo (allevamenti che non effettuano il tutto pieno/tutto vuoto).

**allevamento familiare:** allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti.

**3.2** Con riferimento allo stato sanitario acquisito, ai sensi del presente piano gli allevamenti vengono classificati in:

**sconosciuto:** allevamento che non è mai stato sottoposto a controllo per la malattia e/o del quale non si conosce lo stato vaccinale;


**positivo:** allevamento sottoposto a controllo sierologico e nel quale è stato individuato almeno un animale positivo IgE;

**negativo (senza qualifica):** allevamento sottoposto a controllo sierologico ai sensi del piano e nel quale non sono stati individuati animali positivi IgE;

**indenne (con vaccinazione):** allevamento che è stato sottoposto a tutti i controlli previsti dal piano di accreditamento con esito negativo e in cui gli animali sono stati sottoposti agli interventi vaccinali come previsto dal programma.

#### 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente programma si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio della Regione Molise. La mappa sottostante mostra la distribuzione, per tipologia, degli allevamenti di suini in Molise nell'anno 2019.



#### 5. ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Requisiti validi per tutte le tipologie produttive	a) viene applicato un programma vaccinale secondo lo schema previsto dal piano nazionale ( <b>allegato 4</b> ) b) vengono introdotti solamente suini provenienti da allevamenti indenni c) non sono stati segnalati sintomi clinici o lesioni riferibili a MA negli ultimi 12 mesi d) gli animali da nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati
Allevamento da riproduzione	e) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

Allevamento da ingrasso ciclo continuo	f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento. In deroga, un controllo sierologico effettuato su 30 soggetti prelevati dopo la terza vaccinazione (all VIII DM 01.04.1997 e ss.mm.ii.).
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi (compresi allevamenti familiari)	h) attribuzione della qualifica induttiva.
Allevamento da ingrasso fino a 30 capi ciclo continuo	i) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, a distanza non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni l'uno dall'altro, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Svezzamento (sito 2)	l) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

Le stalle di sosta devono introdurre **esclusivamente** animali provenienti da allevamenti indenni da MA.

## 6. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

TIPOLOGIA PRODUTTIVA	REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE
Allevamento da riproduzione	a) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica b) vengono eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ) rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso ciclo continuo	e) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica f) sono stati eseguiti con esito favorevole due accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, con cadenza semestrale, su un campione statisticamente significativo di soggetti di età superiore a 5 mesi (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento
Allevamento da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto	g) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica h) è stato eseguito con esito favorevole un controllo sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E su un campione statisticamente significativo

	di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), eseguito dopo la terza vaccinazione una sola volta per ciclo. In deroga un controllo sierologico effettuato su 30 soggetti prelevati dopo la terza vaccinazione (all VIII DM 01.04.1997 e ss.mm.ii.)
Allevamento familiare (fino a 4 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti b), c) d) per l'ottenimento della qualifica. l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di aziende tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%. All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su tutti gli animali presenti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> )
Allevamento da ingrasso (da 5 capi fino a 30 capi)	i) risultano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) d) per l'ottenimento della qualifica l) sono state controllate annualmente con metodo random un numero di azienda tale da individuare una prevalenza del 2% con un livello di confidenza del 95%). All'interno di ciascuna azienda sono stati eseguiti accertamenti sierologici per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> )
Svezzamento (sito 2)	i) è stato eseguito con esito favorevole un accertamento sierologico per gli anticorpi verso la glicoproteina E, su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, <b>allegato 2</b> ), rappresentativi di tutte le unità produttive dell'allevamento

(\*) numero di aziende calcolato sul censimento riferito all'anno 2019 BDN di cui alla tabella 1.

## 6.1 NORME PER ALLEVAMENTI FAMILIARI

Sono dispensati dal terzo intervento vaccinale gli allevamenti familiari che rispettano le seguenti condizioni:

- Introducono i suini con un solo carico
- sono state praticate le prime due vaccinazioni,
- attuano programmi di biosicurezza come previsti dall'allegato 6.

## 7. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

a) La qualifica di allevamento indenne è sospesa nei seguenti casi:

- singolo animale sieropositivo in allevamento o al macello
- più animali sieropositivi al macello, se appartenenti ad una partita proveniente da un allevamento da ingrasso che effettua il tutto pieno/tutto vuoto

b) La qualifica di allevamento indenne è revocata nei seguenti casi:

- riscontro in allevamento di più di un soggetto sieropositivo
- riscontro al macello di più animali sieropositivi, se appartenenti ad una partita proveniente da allevamento da ingrasso a ciclo continuo
- riscontro di sintomi clinici o lesioni riferibili a MA
- introduzione di animali provenienti da allevamenti non indenni o con qualifica scaduta
- mancata rispetto del programma vaccinale.

## 8. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

Nelle aziende da riproduzione con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa del 10% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Nelle aziende da ingrasso a ciclo continuo con sospensione della qualifica subito dopo l'invio al macello del soggetto sieropositivo viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di suini (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**), con priorità per i soggetti che sono venuti a contatto con il soggetto sieropositivo.

Negli allevamenti da ingrasso tutto pieno/tutto vuoto con sospensione della qualifica viene effettuato un controllo sierologico su un campione statisticamente significativo di soggetti (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%, **allegato 2**) eseguito in allevamento dopo la terza vaccinazione.

In caso di esito favorevole del controllo la qualifica viene riattribuita, mentre se viene diagnosticata sieropositività in uno o più soggetti si procede alla revoca della stessa.

## **9. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE**

### **1) allevamenti da riproduzione**

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- controllo sierologico di tutti i riproduttori
- identificazione di tutti i riproduttori sieropositivi
- programma di riforma dei suini sieropositivi, che deve essere completato entro 6 mesi
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nulla osta alle movimentazioni in vincolo sanitario dei suini:

#### 1.a) verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:

- acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione, che attesta di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo e che l'introduzione comporta la perdita della qualifica di indenne se acquisita
- acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario competente sull'azienda di destinazione
- spostamento dei suini in vincolo sanitario; in caso di spostamento all'interno del territorio regionale, tale movimentazione deve avvenire esclusivamente verso allevamenti da ingrasso che effettuano il vuoto sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"
- comunicazione al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di destinazione dell'arrivo della partita
- controllo sierologico di tutte le partite oggetto di movimentazione, fino a quando è stato effettuato con esito favorevole il primo controllo utile ai fini della riacquisizione della qualifica. Il controllo deve essere eseguito prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%). I suini risultati sieronegativi potranno essere destinati ad altri allevamenti, mentre quelli positivi all'accertamento diagnostico potranno essere movimentati solo verso il macello. Le partite costituite esclusivamente da suinetti sotto i 60 giorni di età, non sono sottoposte a controllo sierologico e tali animali potranno essere destinati, in vincolo sanitario, solo ad allevamenti all'ingrasso con successivo esclusivo destino alla macellazione.

#### 1.b) verso il macello alle seguenti condizioni:

- il legale rappresentante del macello di destinazione deve avere formalmente dichiarato l'intenzione di ricevere gli animali
- spostamento dei suini in vincolo sanitario
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*"

- comunicazione al Servizio Veterinario competente per il macello di destinazione dell'arrivo della partita nelle 24 ore precedenti l'invio.

La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato II (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

## **2) allevamenti da ingrasso**

Il proprietario dell'allevamento deve presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio" (PGO) finalizzato all'acquisizione della qualifica di indenne da MA, sottoscritto congiuntamente al veterinario aziendale responsabile del piano e approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL. Il piano deve prevedere almeno l'adozione delle seguenti misure:

- effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi.
- rispetto del vuoto sanitario di almeno 7 gg dal termine delle operazioni di pulizia e di disinfezione e introduzione di soli animali provenienti da allevamenti indenni
- verifica della corretta esecuzione del piano vaccinale con controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione
- al fine di individuare l'eventuale diffusione dell'infezione in allevamento, fino al primo accertamento diagnostico favorevole per la riacquisizione della qualifica, le partite movimentate in partenza dai capannoni risultati negativi dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 5% con un LC del 95%).

Per le aziende con PGO approvato, il Servizio Veterinario può rilasciare il nullaosta alla movimentazioni esclusivamente verso il macello alle seguenti condizioni:

- dichiarazione formale del legale rappresentante del macello dell'intenzione di ricevere gli animali
- validazione da parte del Servizio Veterinario del modello IV informatizzato, che dovrà riportare la dicitura "*suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky*".

La qualifica viene riattribuita qualora gli animali siano risultati negativi almeno ad un accertamento sierologico secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) secondo la numerosità campionaria di cui all'**allegato 2** (prevalenza attesa del 2% con LC del 95%) effettuato comunque dopo il termine del periodo di vuoto sanitario nel capannone positivo. In alternativa la qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo 90 giorni e massimo 180 secondo la numerosità campionaria di cui all'allegato II (prevalenza attesa del 5% con LC del 95%). Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi.

La qualifica viene revocata anche agli allevamenti che hanno introdotto animali provenienti da allevamenti non accreditati o con stato sanitario sconosciuto. I vincoli di movimentazione e gli accertamenti richiesti per la riattribuzione della qualifica sono gli stessi previsti per gli allevamenti con riscontro di positività, a seconda della tipologia produttiva dell'allevamento.

Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione dei suini da allevamenti non indenni.

La mancata presentazione e attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" di cui ai punti 1.a, 1.b e 2 comporta il divieto di spostamento di suini verso gli altri allevamenti e verso i macelli.

## **10. RIACQUISIZIONE QUALIFICA DOPO REVOCA**

Le azioni per la riacquisizione della qualifica dopo la revoca sono esplicitate nel capitolo 9 "PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA REVOCA DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE"

## 11. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Gli allevamenti vengono sottoposti a controllo secondo la numerosità campionaria prevista per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica e i campioni devono essere rappresentativi di tutte le unità e categorie produttive presenti in allevamento.

Quando possibile i controlli devono essere eseguiti contestualmente a quelli previsti dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini.

Gli animali campionati devono essere identificati singolarmente.

Il controllo negli allevamenti da ingrasso per il mantenimento della qualifica può essere effettuato al macello, con il prelievo eseguito al momento della macellazione.

Tale controllo deve essere concordato con il Veterinario ufficiale del macello; la partita di animali inviata al macello deve essere scortata dalla scheda di accompagnamento campioni (**allegato 3B**).

Gli accertamenti diagnostici per l'ottenimento della qualifica e quelli eseguiti nelle aziende con qualifica sospesa o revocata sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario.

Gli accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sono eseguiti dai veterinari ufficiali del Servizio Veterinario oppure dal veterinario responsabile del piano aziendale di controllo della malattia, previa autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente.

L'invio dei campioni all'IZS dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale (**allegato 3A**), deve avvenire previo registrazione dei campioni sull'applicativo SANAN, dove saranno anche riportati gli esiti del controllo.

Le qualifiche sanitarie sono quelle previste dall'applicativo SANAN della banca dati nazionale VETINFO.

Per gli allevamenti accreditati induttivamente la data di attribuzione o di conferma della qualifica corrisponde a quella di un sopralluogo effettuato in allevamento per altri controlli (verifica biosicurezza, controllo anagrafico, rilascio attestazioni sanitarie, controllo per accreditamento trichinellosi).

## 12. CONTROLLI IN ALLEVAMENTO

I controlli in allevamento sul rispetto del programma devono comprendere:

- a) la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza (**allegato 6**)
- b) il controllo anagrafico e della regolarità delle certificazioni relative alle partite di suini in ingresso e in uscita
- c) la corretta applicazione dei protocolli vaccinali, attraverso la verifica documentale con eventuale controllo sierologico dell'efficacia della vaccinazione.

Come previsto dal D.M. 1 Aprile 1997 e s.m.i. il Servizio Veterinario competente per territorio verifica la corretta attuazione del piano vaccinale. Tutti gli allevamenti sieropositivi vengono sottoposti a verifica della corretta applicazione del piano vaccinale.

Il controllo documentale deve comprendere l'accertamento:

- della presenza del Veterinario Responsabile del Piano Vaccinale
- della corretta applicazione delle procedure operative indicate nel piano vaccinale
- della tracciabilità e rintracciabilità degli interventi vaccinali (**allegato 5 modello 12** o relative informazioni su supporto informatico presenti nel sistema *vetinfo*)

Il controllo sierologico può essere effettuato in occasione del controllo diagnostico per malattia di Aujeszky e/o MVS, con i seguenti criteri:

- negli allevamenti da riproduzione accertamento per la ricerca degli anticorpi gB nei primo dieci soggetti risultati gE negativi
- negli allevamenti da ingrasso controllo su dieci soggetti delle diverse categorie produttive presenti.

Interpretazione dei test sierologici:

- animale non vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB negative
- animale vaccinato: ricerca di anticorpi nei confronti della gE negativa e gB positiva
- circolazione virale in allevamento: ricerca di anticorpi nei confronti della gE e gB positive

Qualora i campioni testati per ricerca di anticorpi gB risultassero negativi con una % maggiore del 15%, saranno considerati un indicatore di non corretta applicazione del piano vaccinale

### 13. COSTI

Obiettivo	Attività	Chi la fa	Chi la paga
Ottenimento qualifica °	prelievo	Veterinari ufficiali del Servizio Veterinario	ASREM
	analisi	IZSAM	IZSAM
Mantenimento qualifica°	prelievo	Veterinari Ufficiali del Servizio Veterinario di sanità animale	ASREM
		veterinario responsabile del piano aziendale (previa autorizzazione del SV)	ALLEVATORE
		Veterinario ufficiale del macello (solo per allevamenti da ingrasso previo accordo con SV)	ASREM
	analisi	IZSAM	IZSAM
Sospensione o revoca qualifica	prelievo	ASL	ALLEVATORE
	analisi	IZSAM	ALLEVATORE

### 14. MONITORAGGIO SANITARIO DEI CINGHIALI SELVATICI

In regione Molise non è attuato un programma di monitoraggio sanitario dei cinghiali selvatici allo scopo di monitorare l'andamento della malattia di Aujeszky in questa popolazione.

Nel periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è stata eseguita la ricerca dell'agente eziologico su cinghiali cacciati nell'ambito delle attività di ricerca del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, finalizzate alla valutazione del rischio di trasmissione del virus responsabile della malattia di Aujeszky cinghiale. Negli anni seguenti la ricerca dell'agente eziologico è stata eseguita su animali rinvenuti morti.

### 15. VANTAGGI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'eradicazione della malattia di Aujeszky dal territorio regionale comporterà un miglioramento generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti suini in Molise legate non solo alla diminuzione dell'infezione specifica ma anche al decremento delle infezioni secondarie.

Inoltre l'aumento delle performance produttive e riproduttive determinerà un incremento economico del settore. Il beneficio economico sarà anche positivamente influenzato dallo stato sanitario più elevato in quanto renderà possibile la commercializzazione dei suini e dei loro prodotti verso territori, nazionali e non, aventi qualifica sanitaria elevata.

## **16. PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

Le violazioni delle norme di cui al presente Piano sono sanzionate ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/54, come sostituito dall'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, dell'articolo 358 del TULS 1265/34 come modificato dall'articolo 16 comma 1 del D.L.vo 196/99, salvo che il fatto non costituisca reato.

## **17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;

**D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320** "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni;

**Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1982** "Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina";

**Decreto Ministeriale 1 aprile 1997** "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010** "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Decreto Ministeriale 4 agosto 2011** "Modifiche e integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina";

**Direttiva 1964/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964** relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196** "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" e successive modifiche ed integrazioni;

**Decisione 2008/185/CE della Commissione del 21 febbraio 2008**, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200** "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" e successive modifiche ed integrazioni;

**Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193** "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari", e successive modifiche e integrazioni;

**Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

**Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni.

## **ALLEGATI**

Allegato 1: comunicazione del veterinario responsabile del Piano

Allegato 2: tabella riportante la numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

Allegato 3: schede accompagnamento campioni, da allevamento (3A) e da macello (3B)

Allegato 4: programmi ed interventi vaccinali

Allegato 5: dichiarazione di vaccinazione (mod. 12)

Allegato 6: misure di biosicurezza

Spett. ASREM Servizio Veterinario UOC  
di Sanità Animale

**Oggetto: comunicazione del Veterinario responsabile del Piano regionale di controllo della  
Malattia di Aujeszky**

Il sottoscritto ..... Cognome..... Nome.....  
In qualità di Proprietario  Detentore  dell'allevamento ..... (ragione sociale)  
.....  
Codice aziendale .....  
Sito nel Comune di .....  
Via/Località .....  
Telefono ..... e-mail .....

**dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del**

Dr..... iscrizione Albo della Provincia di  
..... n. ....residente in .....via  
..... e-mail.....  
telefono.....C.F.....

Luogo..... li .....

l'Allevatore  
.....

il Veterinario  
.....

**Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%**

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	Tutti
12	Tutti
13-14	Tutti
15-16	Tutti
17-18	Tutti
19-20	Tutti
21-23	Tutti
24-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

**Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%**

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

**Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 2% con un intervallo di confidenza del 95%**

<b>Limiti fiduciali (<math>\alpha</math>)</b>		<b>95%</b>	
Prevalenza attesa (d/N) OPPURE Percentuale campionata e negativa (n/N)		<b>2,0%</b>	
	<b>Grandezza della popolazione (N)</b>	<b>Numero campioni da prelevare (n) OPPURE Numero massimo di animali infetti (d)</b>	
<b>Classi di consistenza</b>	<b>da</b>	<b>a</b>	
	1	50	<b>48</b>
	51	100	<b>78</b>
	101	150	<b>95</b>
	151	200	<b>105</b>
	201	250	<b>113</b>
	251	300	<b>118</b>
	301	350	<b>122</b>
	351	500	<b>129</b>
	501	600	<b>132</b>
	601	800	<b>136</b>
	801	1.000	<b>139</b>
	1.001	10.000	<b>148</b>

**PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO,  
DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY  
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

<b>REGIONE MOLISE</b>	<b>PROVINCIA DI</b> _____
<b>AZIENDA USL</b> _____	<b>DISTRETTO</b> _____
<b>TEL</b> _____	<b>FAX</b> _____ <b>EMAIL</b> _____

**PIANO MVS – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[1]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[2]
Controllo di conferma in azienda accreditata	[3]
Controllo in stalla di sosta	[4]
Correlazione epidemiologica in azienda focolaio (*)	[5]
Spostamento suini in uscita (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod. az. destinazione _____)	[6]
Spostamento suini in entrata (deroga art.7 Dec. 2005/779 CE: cod.az. origine _____)	[7]
A seguito di positività riscontrata in azienda	[8]
Verifica azienda del comparto 1° prelievo	[9]
Verifica azienda del comparto 2° prelievo	[10]
Importazione	[11]
Controlli per movimentazione in province sottoposte a restrizione	[17]
Sospetto	[18]
<b>Riacquisizione dell'accreditamento</b>	
<b>1° prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[12]
Azienda in zona di protezione (*)	[13]
Azienda in zona di sorveglianza (*)	[14]
<b>2° prelievo</b> Riacquisizione dell'accreditamento	[15]
Azienda in zona di protezione (*)	[16]

(\*) Indicare il codice dell'azienda focolaio

**PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo	[A1]	Controllo per mantenimento qualifica	[A4]
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo	[A2]	Controllo per verifica stato vaccinale	[M5]
Monitoraggio sierologico annuale	[M3]	Altro	[S6]

**ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI (1)**

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _	
Denominazione dell'allevamento _____	
Provincia _____	Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella): <b>[RCA]</b> Riproduzione ciclo aperto <b>[RCC]</b> Riproduzione Ciclo Chiuso <b>[SS]</b> Stalla di Sosta <b>[IN]</b> Ingrassio <b>[AU]</b> Familiare <b>[CG]</b> Centro Genetico	
N. riproduttori presenti   _____	N. suini presenti   _____
Data prelievo dei campioni _____ Tipo campioni prelevati: <input type="checkbox"/> SANGUE n. _____ <input type="checkbox"/> FECEI n. _____ <input type="checkbox"/> EPITELIO n. _____	

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

<input type="checkbox"/> Malattia vescicolare suino <input type="checkbox"/> Peste suina classica <input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky
<input type="checkbox"/> Altro _____

(1) In caso di prelievo al macello indicare l'allevamento di ultima provenienza degli animali sottoposti a campionamento

## Identificazione dei suini campionati in allevamento

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara** – **Pluripara** – **Magrone (<180gg)** – **Grasso (>180gg)**

–  
**Verro** – **Verretto**

### OSSERVAZIONI

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

**PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJSZKY  
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI – MACELLO**

<b>REGIONE MOLISE</b>	<b>PROVINCIA DI</b> _____
<b>AZIENDA USL</b> _____	<b>DISTRETTO</b> _____
<b>TEL</b> _____	<b>FAX</b> _____ <b>EMAIL</b> _____

**PIANO AUJESZKY – MOTIVO DEL CAMPIONAMENTO** (barrare una sola casella)

Acquisizione dell'accreditamento 1° prelievo <b>[A1]</b> Controllo per mantenimento qualifica <b>[A4]</b>
Acquisizione dell'accreditamento 2° prelievo <b>[A2]</b> Controllo per verifica stato vaccinale <b>[M5]</b>
Monitoraggio sierologico annuale <b>[M3]</b> Altro <b>[S6]</b>

**ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA DEI SUINI**

Codice di identificazione dell'azienda (DPR 317/96)  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Denominazione dell'allevamento _____
Provincia _____ Comune _____
Indirizzo produttivo BDN (barrare una sola casella)
<b>[RCA]</b> Riproduzione ciclo aperto <b>[RCC]</b> Riproduzione Ciclo Chiuso <b>[SS]</b> Stalla di Sosta
<b>[IN]</b> Ingrasso <b>[AU]</b> Familiare <b>[CG]</b> Centro Genetico
N. riproduttori presenti   _____   N. suini presenti   _____
AZIENDA USL di competenza per l'allevamento (invio esiti) _____
Indirizzo _____
Fax _____ email _____

Data prelievo dei campioni _____	Tipo campioni prelevati:	<input type="checkbox"/> SANGUE n.
_____		<input type="checkbox"/> FECI n.
_____		<input type="checkbox"/> EPITELIO n.

**MACELLO DI PRELIEVO CAMPIONI**

Approval Number _____
Denominazione macello _____
Provincia _____ Comune _____

**ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE**

<input type="checkbox"/> Malattia di Aujeszky <input checked="" type="checkbox"/> gE <input type="checkbox"/> gB <input type="checkbox"/> Altro
---

**IDENTIFICAZIONE DEI SUINI CAMPIONATI (come da Mod 4 n. del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_)**

Identificativo del suino	Categoria (2)	Identificativo del suino	Categoria (2)
1		31	
2		32	
3		33	
4		34	
5		35	
6		36	
7		37	
8		38	
9		39	
10		40	
11		41	
12		42	
13		43	
14		44	
15		45	
16		46	
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	
21		51	
22		52	
23		53	
24		54	
25		55	
26		56	
27		57	
28		58	
29		59	
30		60	

(2) Utilizzare una delle seguenti categorie: **Primipara – Pluripara – Magrone (<180gg) – Grasso (>180gg) – Verro – Verretto**

**OSSERVAZIONI**

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------

Timbro e firma del Veterinario Ufficiale

\_\_\_\_\_

## PROGRAMMI ED INTERVENTI VACCINALI

Per una corretta applicazione del Piano Vaccinale si richiede il rispetto delle seguenti “BUONE PRATICHE DI VACCINAZIONE”:

1. Continuità della catena del freddo dalla farmacia all'allevamento.
2. Corretto funzionamento del frigorifero aziendale (verifiche periodiche), temperatura ideale da +2°C a +8°C.
3. Evitare l'utilizzo del vaccino appena tolto dal frigo.
4. Il vaccino in attesa di utilizzo non deve stare più di 30 minuti a una temperatura maggiore di 8°C.
5. Somministrare il vaccino quando ha raggiunto la temperatura ambiente.
6. L'inoculazione intramuscolare deve essere fatta nella fossetta retro-auricolare.
7. L'inclinazione della siringa deve essere perpendicolare alla superficie cutanea.
8. Nel caso di utilizzo di siringhe a riempimento automatico verificare ripetutamente durante la vaccinazione che il cilindro sia sempre completamente ripieno della dose di vaccino.
9. Durante la vaccinazione prestare attenzione allo svuotamento del flacone, in modo da evitare di effettuare iniezioni “a vuoto”.
10. Non utilizzare i flaconi con prodotto residuo da vaccinazioni precedenti.
11. Cambiare il più frequentemente possibile l'ago.
12. La lunghezza e il calibro degli aghi deve essere quella indicata nella seguente tabella:

PESO DEL SUINO	LUNGHEZZA AGO	CALIBRO AGO
20-60 kg	18-25 mm	1,2-1,4 mm
60-100 kg	25-32 mm	1,6-1,8 mm
>100 kg	38-44 mm	1,8-2,0 mm

### Norme generali

- Tenere farmaci e strumentario fuori dalla portata dei bambini.
- Curare la pulizia, l'igiene e l'efficienza dello strumentario.
- Smaltire negli appositi contenitori i flaconi vuoti e gli aghi usati.
- Mantenere la tracciabilità formale dell'impiego dei vaccini secondo le norme vigenti di registrazione dei farmaci.

Gli interventi vaccinali possono essere eseguiti mediante l'utilizzo di vaccini inattivati o vivi attenuati purché deleti e autorizzati all'immissione in commercio (D.M. 30 Dicembre 2010 e Nota Ministeriale 17 Maggio 2013). Considerata la comprovata efficacia dei vaccini attenuati deleti, la scelta di quest'ultimi dovrebbe essere prioritaria almeno nelle aziende da riproduzione sieropositive.

Lo schema vaccinale deve essere conforme al D. M. 1/4/1997, come di seguito indicato:

#### 1. Allevamenti suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni annuali, in forma simultanea (vaccinazione di tutti i riproduttori presenti in allevamento, compresi i verri ruffiani) e ad intervalli regolari (ogni 4 mesi). I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Come indicato dal Ministero della Salute con nota n. 7488 del 20/04/2011, negli allevamenti a ciclo aperto si raccomanda di effettuare la prima vaccinazione 7-14 giorni prima dello spostamento dei suinetti dal “sito 2” al “sito 3”.

## 2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

## 3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1 e 2 rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

## 4. Animali non vaccinati introdotti da aree indenni

La prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Il piano vaccinale deve essere certificato mediante il modello 12 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (allegato 6) che dovrà essere trasmesso in copia al Servizio Veterinario.

Tutti gli interventi vaccinali effettuati devono essere documentabili e disponibili, presso l'allevamento mediante aggiornamento del registro unificato dei trattamenti terapeutici e delle scorte di medicinali veterinari per gli allevamenti zootecnici (art. 80 del D.lgs 193/2006), per eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

La data e il numero delle vaccinazioni effettuate devono essere riportati sul modello IV di spedizione degli animali

N° \_\_\_\_\_

MOD. N. 12-MA

REGIONE MOLISE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 ASREM UOC di Sanità Animale  
 COMUNE DI \_\_\_\_\_

**DENUNCIA DI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI**

Presso l'allevamento (denominazione e timbro)

\_\_\_\_\_

Codice Aziendale | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | Proprietario \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

<b>SUINI VACCINATI</b>					
<b>Tipologia animali</b> (Scrofe, scrofette, verri, verretti, magri ecc)	<b>Tipo di intervento</b> (1°vaccinazione, 2°vaccinazione, 3°vaccinazione, richiamo)	<b>Età degli animali</b> gg/mm/aa	<b>N.° capi vaccinati</b>	<b>CAPANNONE</b>	<b>BOX</b>

Malattia per la quale è stata praticata l'immunizzazione o l'inoculazione diagnostica:

**MALATTIA DI AUJESZKY**

Denominazione del prodotto (indicare anche la serie) \_\_\_\_\_

Istituto produttore \_\_\_\_\_

Trattamento immunizzante eseguito: vaccinoprofilassi \_\_\_\_\_

Metodo seguito per la somministrazione (sottocutaneo, intradermico, intrapalpebrale ecc) ed esito relativo:

Data delle operazioni \_\_\_\_\_


Osservazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

II VETERINARIO DENUNCIANTE

Al Servizio veterinario della Az.USL di \_\_\_\_\_



Visto IL VETERINARIO UFFICIALE

## MISURE DI BIOSICUREZZA

### PREREQUISITI

- Garantire il benessere animale evitando le condizioni che possono indurre stress agli animali (D.lgs 534/92, D.lgs 146/01, D.lgs 53/04)
- Garantire una corretta alimentazione ed un buono stato di nutrizione degli animali ponendo particolare attenzione ai soggetti con sintomatologia riferibile a carenze nutrizionali o dismetaboliche; è vietato somministrare per l'alimentazione degli animali rifiuti mensa e ristorazione o avanzi casalinghi contenenti alimenti di origine suina
- Garantire il corretto aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo 200/2010 e delle registrazioni nella Banca Dati Nazionale dei suini

### MISURE STRUTTURALI OBBLIGATORIE

- **Ogni azienda deve prevedere idonee barriere che impediscano l'accesso agli automezzi e dotarsi di appositi cartelli di divieto di accesso agli estranei.**

Per gli allevamenti di nuova costruzione e le ristrutturazioni oggetto di parere preventivo, l'area di allevamento deve essere completamente recintata e la recinzione deve comprendere una zona larga almeno due metri tutt'intorno ai reparti dove albergano gli animali.

Per gli allevamenti esistenti è ritenuta idonea una barriera fisica e/o naturale che circoscriva e separi nettamente la parte produttiva dell'allevamento, impedendo l'accesso alle persone estranee e il contatto degli animali allevati con le popolazioni selvatiche.

- **Parcheggio:** l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'allevamento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.
- **Piazzola per la disinfezione degli automezzi:** possibilmente localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area aziendale destinata alla stabulazione e al governo degli animali. Nella piazzola devono essere presenti un'apparecchiatura a pressione per la pulizia e dei disinfettanti di provata efficacia nei confronti dei virus, fatto salvo il rispetto della normativa in materia. Gli allevamenti famigliari dovranno assicurare almeno un ciclo di disinfezione immediatamente prima dello scarico degli animali ed uno successivamente allo svuotamento dei ricoveri.
- **Spogliatoio/ zona filtro:** devono essere presenti dei locali adibiti a spogliatoio dove il personale dell'azienda ed i visitatori possono indossare copriabiti e calzari o effettuare il cambio dei vestiti prima di accedere in allevamento. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente per le mani e disinfettante di provata efficacia nei confronti del virus; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copriabiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati. Per gli allevamenti famigliari è sufficiente che dispongano di un locale adiacente al box dove vengono allevati gli animali (come per esempio il corridoio di accesso) dove tenere l'abbigliamento, anche non monouso, utilizzato esclusivamente per l'allevamento, calzari lavabili e disinfettante di provata efficacia nei confronti del virus.
- **Cella frigorifera per lo stoccaggio carcasce animali morti in allevamento** (in caso di assenza di procedure per lo smaltimento immediato): possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'allevamento, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno

dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e dotata di pozzetto raccolta reflui.

- **Infermeria:** ogni settore di allevamento deve essere dotato di un locale/area nettamente separato, sia fisicamente che gestionalmente, chiaramente identificato, in grado di ospitare un numero adeguato di animali (minimo 5% dei presenti nel settore) che necessitano di cure e attenzioni perché malati, feriti o con compromesse condizioni fisiche. Per gli allevamenti famigliari è sufficiente una sola area.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI**

- Evitare di detenere animali di altre specie in condizioni di libero accesso alle porcilaie
- Applicare un protocollo di derattizzazione
- Limitare la circolazione di persone e mezzi all'interno della propria azienda e individuare zone o percorsi specifici da fare rispettare
- Dotare di indumenti e calzari monouso o esclusivi chiunque entra in allevamento, in particolar modo tecnici ed altri operatori del settore che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti, commercianti)
- Tenere un registro dei visitatori in cui annotare tutti gli ingressi in azienda di personale esterno
- Il personale che accudisce gli animali non deve detenere animali sensibili alle malattie del suino e non deve avere contatti diretti/indiretti con altre aziende che detengono animali delle specie sensibili. Deve indossare un abbigliamento che viene utilizzato esclusivamente all'interno dell'azienda. Evitare di utilizzare attrezzatura impiegata in altri allevamenti. Per gli allevamenti famigliari, qualora il proprietario detenga animali di specie sensibili, deve dotarsi di una procedura che prevede il cambio di abbigliamento e la disinfezione dei calzari, ogni qual volta passa da un allevamento ad un altro.
- Effettuare operazioni periodiche di pulizia e disinfezione delle strutture con l'utilizzo di prodotti sicuramente attivi nei confronti dei virus. Tenere aggiornato il registro degli interventi di pulizia e disinfezione
- Il carico/scarico suini vivi deve avvenire all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) Il veicolo trasporti esclusivamente animali per/dall' azienda (mono-carico);
  - 2) Il veicolo sia pulito e disinfettato con disinfettanti efficaci per il virus ADV prima del carico degli animali;
- Il carico degli "scarti" e dei riproduttori a fine carriera deve essere eseguito all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento (rampa carico/scarico perimetrale), oppure gli animali riformati devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale. Il camion che ritira tali animali non può entrare in allevamento
- Gli automezzi che trasportano i suini devono essere lavati e bonificati con prodotti efficaci nei confronti dei virus presso strutture idonee allo scopo (presso i macelli o presso stazioni di lavaggio e disinfezione) autorizzate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere documentate con apposito certificato (conforme all'allegato IX dell'O.M.12 aprile 2008)
- Carico suini morti: i suini morti devono essere spostati dai locali di stabulazione entro le 24 ore; in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. Il camion che ritira le carcasse degli animali morti non può entrare in allevamento. Concluse le operazioni di carico, la

piazzuola antistante la cella frigorifera deve essere accuratamente lavata e cosparsa di disinfettante

- Scarico mangime: deve essere effettuato all'esterno dell'area di pertinenza dell'allevamento, in alternativa può essere effettuato all'interno dell'allevamento a condizione che il veicolo effettui un unico trasporto di mangime per l'azienda e il veicolo sia stato pulito e disinfettato all'entrata dell'allevamento con disinfettanti efficaci per il virus ADV
- Segnalare immediatamente al Servizio Veterinario eventuali sintomi riferibili a malattia di Aujeszky (starnuti, scolo nasale, dispnea e sviluppo di una grave tosse in tutti i soggetti colpiti, tremori, ipersalivazione, incoordinazione nei neonati e aborti nelle femmine gravide)
- Limitare l'uso dei farmaci immunosoppressori allo stretto necessario, prestando particolare attenzione all'utilizzo su animali sieropositivi
- Per la fertilizzazione dei terreni utilizzare esclusivamente liquame con adeguato periodo di maturazione (almeno 40 giorni di stoccaggio); fatto salvo il rispetto delle norme ambientali in materia, è buona prassi evitare lo spargimento di liquami nei terreni confinanti con il perimetro aziendale ed è da evitare l'uso di liquami di altre aziende per le pratiche di fertilizzazione.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA RIPRODUZIONE**

- E' obbligatorio destinare alla riproduzione esclusivamente verri provenienti da allevamenti indenni
- L'allevamento deve disporre di locali separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente) idonei ad effettuare la quarantena dei riproduttori di nuova introduzione. La quarantena deve operare secondo le modalità del tutto pieno/tutto vuoto. I capi di nuova introduzione devono rimanere isolati dal resto dell'allevamento per almeno 40 giorni o finché non è stato ultimato il ciclo completo delle vaccinazioni. Nel periodo di isolamento gli animali devono essere sottoposti ad osservazione clinica e prima di essere inseriti nel ciclo produttivo è buona prassi siano controllati sierologicamente per ADV. Gli allevamenti che non acquistano animali dall'esterno non sono obbligati ad avere un locale quarantena.
- Deve essere utilizzato esclusivamente seme proveniente da centri di produzione autorizzati
- Se praticata la monta naturale, utilizzare verri sieronegativi su scrofe sieronegative. Per le scrofe sieropositive deve essere utilizzato un verro adibito alla monta esclusiva di questi capi oppure deve essere praticata la fecondazione artificiale.

### **MISURE GESTIONALI OBBLIGATORIE NELLE AZIENDE DA PRODUZIONE**

- Deve essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto, almeno per settori
- tra i diversi cicli devono essere eseguite le operazioni di pulizia e disinfezione e vuoto sanitario di almeno 7 giorni
- registrazione delle operazioni di pulizia e disinfezione alla fine dei cicli produttivi (valida anche per settori).